

Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41)

Diritto vigente (OETV; RS 741.41)	Progetto posto in consultazione
Art. 14¹ Motoveicoli Sono «motoveicoli» i seguenti veicoli, a meno che non siano considerati ciclomotori (art. 18):² ... b.³ le «motoleggere», vale a dire: ... 3. i «risciò elettrici», vale a dire veicoli a due o più ruote a propulsione elettrica, aventi una potenza del motore complessiva di al massimo 2,00 kW, una velocità massima per costruzione di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita, un peso, giusta l'articolo 136 capoverso 1, di 0,27 t al massimo e un peso totale massimo di 0,45 t;	<i>Art. 14 lett. b n. 3</i> <i>Abrogato</i>
Art. 18⁴ Ciclomotori Sono «ciclomotori»: a. i veicoli monotraccia a un posto con una velocità massima per costruzione di 30 km/h, una potenza del motore complessiva di 1,00 kW al massimo e:⁵ 1. un motore a combustione interna con una cilindrata massima di 50 cm³, oppure 2.⁶ propulsione elettrica nonché una velocità massima di 45 km/h in caso di pedalata assistita; b. «i «ciclomotori leggeri», vale a dire veicoli a propulsione elettrica aventi una potenza del motore complessiva di 0,50 kW al massimo e una velocità massima per costruzione di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita e che:⁷ 1.⁸ sono al massimo a due posti, 2.⁹ sono appositamente predisposti per trasportare una persona disabile, 3.¹⁰ sono composti di una combinazione velocipede/sedia a rotelle ¹¹, oppure 4.¹² sono appositamente predisposti per trasportare al massimo due fanciulli collocati su sedili protetti;	<i>Art. 18</i> Ciclomotori Sono «ciclomotori»: a. i «ciclomotori veloci», vale a dire veicoli monotraccia, monoposto con una velocità massima per costruzione di 30 km/h in caso di uso del solo motore, una potenza del motore complessiva di 1,00 kW al massimo, un peso totale massimo di 200 kg e: 1. un motore a combustione interna con una cilindrata massima di 50 cm³, oppure 2. un dispositivo di propulsione elettrica nonché una velocità massima di 45 km/h in caso di pedalata assistita; b. i «ciclomotori leggeri», vale a dire veicoli dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h, aventi un peso totale massimo di 250 kg e una potenza del motore complessiva di 0,50 kW al massimo; c. i «ciclomotori pesanti», vale a dire veicoli pluritraccia dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h, aventi un peso totale massimo di 450 kg e una potenza del motore complessiva di 1,00 kW al massimo;

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU **2012** 1825).
² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU **2015** 1321).
³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU **2016** 5133).
⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU **2012** 1825).
⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU **2016** 5133).
⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU **2016** 5133).
⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU **2016** 5133).
⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 253).
⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4693).
¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4693).
¹¹ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU **2015** 1321). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
¹² Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4693).

Diritto vigente (OETV; RS 741.41)	Progetto posto in consultazione
c.¹³ le «sedie a rotelle motorizzate», vale a dire veicoli progettati per l'impiego da parte di persone motulesi, aventi propulsione propria, una velocità massima per costruzione di 30 km/h, una potenza del motore complessiva di al massimo 1,00 kW e una cilindrata massima di 50 cm³ se dotati di motore a combustione interna; d.¹⁴ i «monopattini autobilanciati»¹⁵, vale a dire veicoli monoposto, autobilanciati, a propulsione elettrica e aventi: 1. una potenza del motore complessiva di 2,00 kW al massimo, una parte considerevole della quale è impiegata per bilanciare il veicolo, 2. una velocità massima per costruzione di 20 km/h, e 3. una velocità massima di 25 km/h in caso di pedalata assistita.	d. i «monopattini autobilanciati», vale a dire veicoli monoposto, autobilanciati, dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h, aventi un peso totale massimo di 250 kg e una potenza del motore complessiva di 2,00 kW al massimo, una parte considerevole della quale è impiegata per bilanciare il veicolo.
Art. 46¹⁶ Potenza del motore ... ³ Le misurazioni della potenza effettuate secondo altre norme, quali la norma IEC 60034-1, 2010, Macchine elettriche rotanti – Parte 1: Caratteristiche nominali e di funzionamento, possono essere riconosciute se forniscono risultati comparabili. Per i ciclomotori a propulsione elettrica e i riscio elettrici può essere riconosciuta anche una misurazione della potenza secondo il tipo di servizio S1 della norma IEC 60034-1, 2010.¹⁷ ...	<i>Art. 46 cpv. 3</i> ³ Le misurazioni della potenza effettuate secondo altre norme, quali la norma IEC 60034-1, 2010, Macchine elettriche rotanti – Parte 1: Caratteristiche nominali e di funzionamento, possono essere riconosciute se forniscono risultati comparabili. Per i ciclomotori a propulsione elettrica può essere riconosciuta anche una misurazione della potenza secondo il tipo di servizio S1 della norma IEC 60034-1, 2010.
Art. 149 Freni ... ^{1bis} I riscio elettrici pluritraccia devono essere muniti di un freno di servizio e un freno di stazionamento. Non è necessario un freno a frizione. Per i freni vale quanto segue: a. il freno di servizio può consistere in: 1. due freni indipendenti l'uno dall'altro che agiscono in maniera uniforme su entrambe le ruote, oppure 2. un freno che agisce in maniera uniforme su entrambe le ruote e un freno ausiliario ad azione progressiva; ...	<i>Art. 149 cpv. 1^{bis}</i> <i>Abrogato</i>

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU **2016** 5133).

¹⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 15 apr. 2015 (RU **2015** 1321). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU **2016** 5133).

¹⁵ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU **2022** 14). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU **2012** 1825).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 253).

Diritto vigente (OETV; RS 741.41)	Progetto posto in consultazione
Art. 175¹⁸ In generale, dimensione, pesi ... ² La larghezza dei ciclomotori non deve superare 1,00 m. Gli specchi retrovisori che si ripiegano con una pressione moderata possono essere misurati in posizione ripiegata. ³ I ciclomotori devono disporre di un manubrio largo almeno 0,35 m. Esso non deve ostacolare la guida né la pedalata. ⁴ Il peso totale non deve superare 200 kg, tranne che per le sedie a rotelle.	<i>Art. 175 rubrica e cpv. 2–5</i> In generale, dimensioni, pesi, posti ² La larghezza dei ciclomotori non deve superare 1,00 m. I ciclomotori pesanti monoposto per il trasporto di cose possono invece avere una larghezza massima di 1,20 m. Gli specchi retrovisori che si ripiegano con una pressione moderata possono essere misurati in posizione ripiegata. ³ I ciclomotori progettati per essere guidati in piedi devono essere monoposto e disporre di un manubrio o di un’asta di sostegno. ⁴ Il numero di posti dei ciclomotori deve essere stabilito in modo da non superare il peso totale ammesso, calcolando 65 kg per passeggero. Per i fanciulli sistemati su sedili protetti può essere stabilito un peso inferiore. A tale scopo si deve tenere conto dell’altezza dei fanciulli cui è destinato il sedile. ⁵ Al fine di consentire l’adeguamento del veicolo alla disabilità del conducente sono ammesse deroghe alle prescrizioni a condizione che la sicurezza stradale e la sicurezza di funzionamento del veicolo non siano compromesse.
Art. 178 Telaio, ruote, pneumatici, freni, carrozzeria, iscrizioni ³ I ciclomotori devono essere provvisti di due freni efficaci che agiscono uno sulla ruota anteriore e uno su quella posteriore. ... ⁶ Sono ammesse le protezioni contro le intemperie, ma non le carrozzerie chiuse. ⁷ Le iscrizioni e i dipinti sui veicoli non devono distrarre eccessivamente l’attenzione degli altri utenti della strada. Non devono avere luce propria né essere illuminati.	<i>Art. 178 cpv. 3, 6 e 7</i> ³ I ciclomotori devono essere provvisti di due freni efficaci che agiscono uno sulla ruota anteriore e uno su quella posteriore. I freni devono arrestare il veicolo in sicurezza e senza farlo deviare dalla traiettoria in qualsiasi condizione di marcia, anche in caso di strada bagnata o azionamento lungo e ripetuto dei freni. ⁶ I ciclomotori con carrozzerie chiuse devono disporre di indicatori di direzione lampeggianti. ⁷ Le iscrizioni e i dipinti sui veicoli non devono distrarre eccessivamente l’attenzione degli altri utenti della strada. Possono essere sia catarifrangenti sia luminescenti, ma non avere luce propria né essere illuminati.
Art. 178a Illuminazione, catarifrangenti ¹ Sui ciclomotori devono essere montate stabilmente almeno una luce bianca luminosa fissa anteriore e una luce rossa luminosa posteriore. Di notte e con buone condizioni atmosferiche, queste luci non devono abbagliare e devono essere visibili a 100 m di distanza. ...	<i>Art. 178a rubrica, cpv. 1 e 6</i> Illuminazione, catarifrangenti, indicatori di direzione lampeggianti ¹ Sui ciclomotori devono essere montate almeno una luce bianca luminosa fissa anteriore e una luce rossa luminosa posteriore. Di notte e con buone condizioni atmosferiche, queste luci non devono abbagliare e devono essere visibili a 100 m di distanza. Sui ciclomotori il cui motore sviluppa una velocità massima di 10 km/h le luci devono essere montate soltanto se, in loro assenza, il veicolo non potrebbe essere scorto per tempo dagli altri utenti della strada. ⁶ Eventuali indicatori di direzione lampeggianti dei ciclomotori devono essere fissati stabilmente. Si applicano le stesse esigenze valide per gli indicatori di direzione lampeggianti delle motoleggere; l’articolo 79 e l’allegato 10 sono applicabili per analogia.

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU **2016** 5133).

Diritto vigente (OETV; RS 741.41)	Progetto posto in consultazione
Art. 178b Altre esigenze ¹ I ciclomotori devono essere muniti di un campanello dal suono ben udibile; sono vietati altri avvisatori acustici. ... ³ I ciclomotori con velocità massima per costruzione superiore a 20 km/h oppure con pedalata assistita e velocità superiore a 25 km/h devono essere muniti di un tachimetro situato nel campo visivo del conducente durante la guida. Il tachimetro deve indicare almeno la velocità effettiva. La velocità indicata non può tuttavia superare quella effettiva del 10 per cento più 4 km/h.¹⁹	<i>Art. 178b cpv. 1 e 3</i> ¹ Sui ciclomotori deve essere montato un campanello dal suono ben udibile. Al suo posto è ammesso un avvisatore acustico conforme al regolamento (UE) n. 168/2013 e al regolamento delegato (UE) n. 3/2014 o al regolamento UNECE n. 28. Sono vietati altri avvisatori acustici. ³ I ciclomotori veloci devono essere muniti di un tachimetro situato nel campo visivo del conducente durante la marcia. Lo strumento deve indicare almeno la velocità effettiva. La velocità indicata non deve tuttavia superare quella effettiva di oltre il 10 per cento più 4 km/h.
Sezione 2: Disposizioni speciali per ciclomotori di cui all'articolo 18 lettera a	<i>Titolo prima dell'art. 179</i> Sezione 2: Disposizioni speciali per ciclomotori veloci
Art. 179 Peso a vuoto, trasmissione, ruote, freni, equipaggiamento ... ³ I ciclomotori di cui all'articolo 18 lettera a devono essere muniti di due ruote, una sella e dei pedali. Devono potere essere azionati mediante pedali. ... ⁶ Per quanto riguarda l'efficacia dell'impianto di frenatura e la procedura di controllo, i ciclomotori che, con pedalata assistita, possono superare 30 km/h devono soddisfare le medesime esigenze valide per le motoleggere di cui all'allegato 7.	<i>Art. 179 cpv. 3 e 6</i> ³ I ciclomotori veloci devono essere muniti di un manubrio largo almeno 0,35 m, due ruote, una sella e pedali. Devono potere essere azionati mediante pedali. ⁶ I ciclomotori veloci devono disporre di un freno ad attrito su ogni ruota. Per quanto riguarda l'efficacia dell'impianto di frenatura e la procedura di controllo, i ciclomotori veloci che, con pedalata assistita, possono superare 30 km/h devono soddisfare le medesime esigenze valide per le motoleggere di cui all'allegato 7.
Art. 179a <i>Illuminazione</i> ² Sono inoltre autorizzati i seguenti dispositivi d'illuminazione: ... d. indicatori di direzione lampeggianti fissati stabilmente di cui all'articolo 140 capoverso 1 lettera c; l'articolo 79 e l'allegato 10 sono applicabili per analogia; 	<i>Art. 179a cpv. 2 lett. d</i> ² Sono inoltre autorizzati i seguenti dispositivi d'illuminazione: d. indicatori di direzione lampeggianti;

¹⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2022 14).

Diritto vigente (OETV; RS 741.41)	Progetto posto in consultazione
Art. 179b Altre esigenze ed equipaggiamento suppletivo ... ² Al posto del campanello è ammesso un avvisatore acustico conforme al regolamento (UE) n. 168/2013 e al regolamento delegato (UE) n. 3/2014 o al regolamento UNECE n. 28.²⁰	<i>Art. 179b cpv. 2</i> <i>Abrogato</i>
Art. 180²¹ Le esigenze cui devono essere conformi gli indicatori di direzione lampeggianti sono rette dall'articolo 179a capoverso 2 lettera d.	<i>Art. 180</i> ¹ Gli indicatori di direzione lampeggianti dei ciclomotori leggeri con carrozzeria aperta possono, se rimangono ben visibili, divergere dalle esigenze di cui all'allegato 10 come segue: a. ne sono sufficienti due montati esternamente a sinistra e a destra del manubrio, ciascuno visibile da davanti e da dietro come un unico dispositivo d'illuminazione; oppure b. per la coppia posteriore la distanza prescritta di 0,35 m tra il bordo inferiore delle superfici illuminanti e il suolo può essere ridotta se la parte posteriore del veicolo è troppo bassa per il montaggio degli indicatori all'altezza prescritta ed è garantita una distanza minima delle superfici illuminanti dal suolo di 0,15 m. ² I ciclomotori leggeri possono essere costituiti da una speciale combinazione velocipede/sedia a rotelle. ³ Per i ciclomotori leggeri conformi alla norma EN 12184 è sufficiente che siano soddisfatte le esigenze relative ai freni ivi previste.
Sezione 4: Disposizioni speciali per sedie a rotelle motorizzate²²	<i>Titolo prima dell'art. 181</i> Sezione 4: Disposizioni speciali per ciclomotori pesanti
Art. 181 ¹ Per quanto riguarda le sedie a rotelle, le deroghe alle prescrizioni al fine di consentire l'adeguamento del veicolo alla disabilità del conducente sono ammesse a condizione che la sicurezza stradale e la sicurezza di funzionamento del veicolo non siano compromesse. ² Le luci sulle sedie a rotelle con un dispositivo di propulsione elettrica e una velocità massima di 10 km/h possono essere amovibili. Devono essere apposte sul veicolo se, in loro assenza, quest'ultimo non potrebbe essere scorto per tempo dagli altri utenti della strada. ³ Le luci e i catarifrangenti di cui al capoverso 2, fatta eccezione per gli eventuali indicatori di direzione lampeggianti, non devono necessariamente essere omologati.	<i>Art. 181</i> ¹ I ciclomotori pesanti devono disporre di un freno ad attrito su ogni ruota. ² Sul lato sinistro esterno deve essere montato uno specchio retrovisore con una superficie di almeno 50 cm².

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU **2016** 5133).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU **2015** 1321).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU **2022** 14).

Diritto vigente (OETV; RS 741.41)	Progetto posto in consultazione
⁴ Le esigenze cui devono essere conformi gli indicatori di direzione lampeggianti sono rette dall'articolo 179a capoverso 2 lettera d. ⁵ Le sedie a rotelle con propulsione elettrica e una velocità massima per costruzione di 10 km/h possono essere a due posti. Se la velocità massima per costruzione è superiore a 10 km/h è ammesso soltanto un posto.²³ ⁶ Le sedie a rotelle possono essere dotate di carrozzeria chiusa se dispongono di indicatori di direzione lampeggianti.²⁴	
Art. 181a Freni, equipaggiamento ... ⁴ Al posto del campanello è ammesso un avvisatore acustico conforme al regolamento (UE) n. 168/2013 e al regolamento delegato (UE) n. 3/2014 o al regolamento UNECE n. 28.²⁵ ⁵ Non è necessario un manubrio.	<i>Art. 181a cpv. 4 e 5</i> <i>Abrogati</i>
Art. 210 ...	<i>Art. 210 cpv. 6</i> ⁶ I rimorchi trainati da velocipedi e ciclomotori possono essere dotati di un proprio dispositivo di propulsione che sviluppa una velocità massima di 6 km/h.
Art. 215 Telaio, iscrizioni, posti²⁶ ... ^{1bis} Le iscrizioni e i dipinti sui veicoli non devono distrarre eccessivamente l'attenzione degli altri utenti della strada. Non devono avere luce propria né essere illuminati.²⁷ ² I velocipedi possono avere soltanto un numero di posti pari a quello delle coppie di pedali o di unità meccaniche di propulsione equivalenti. Fanno eccezione i velocipedi appositamente predisposti con al massimo due sedili protetti per fanciulli o con un posto per disabili.²⁸	<i>Art. 215 cpv. 1bis–3</i> ^{1bis} Le iscrizioni e i dipinti sui veicoli non devono distrarre eccessivamente l'attenzione degli altri utenti della strada. Possono essere sia catarifrangenti sia luminescenti, ma non avere luce propria né essere illuminati. ² Il numero di posti dei velocipedi deve essere stabilito in modo da non superare, a pieno carico, un peso effettivo di 250 kg. Tutti i posti, a eccezione di uno e dei sedili protetti per fanciulli, devono disporre di pedali. Sui velocipedi pluritraccia l'autorità cantonale può autorizzare più posti senza pedali. ³ I velocipedi progettati per essere guidati in piedi devono essere monoposto, disporre di pedali adatti all'uso in piedi e di un dispositivo di guida che consenta al conducente di tenersi e di segnalare con la mano il cambio di direzione in tutta sicurezza.

²³ Introdotto dal n. I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU **2016** 5133).

²⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU **2016** 5133).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU **2016** 5133).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU **2016** 5133).

²⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU **2012** 1825).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU **2016** 5133).

Diritto vigente (OETV; RS 741.41)	Progetto posto in consultazione
...	<i>Art. 222t</i> Disposizioni transitorie della modifica del ... ¹ I riscio elettrici importati o prodotti in Svizzera fino al [data entrata in vigore] possono essere immatricolati come ciclomotori pesanti alle condizioni previste dal diritto previgente loro applicabile, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18 lettera c. ² Le sedie a rotelle motorizzate importate o prodotte in Svizzera fino al [data entrata in vigore] possono essere immatricolate come ciclomotori pesanti alle condizioni previste dal diritto previgente loro applicabile, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18 lettera c.

Diritto vigente (OETV; RS 741.41)	Progetto posto in consultazione								
<i>Allegato 2</i>²⁹ (art. 3a cpv. 1, 3b cpv. 1, 5 cpv. 1 lett. a, 30a cpv. 1 lett. b n. 2 e 4, 49 cpv. 5, 164 cpv. 2) Versioni delle regolamentazioni internazionali vincolanti per la Svizzera 1 Autoveicoli di trasporto e loro rimorchi, trattori agricoli e forestali, motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore, ciclomotori ... 14 Norme europee <table><tr><td>ENn.</td><td>Titolo</td></tr><tr><td>...</td><td></td></tr></table>	ENn.	Titolo	...		<i>Allegato 2</i> (art. 3a cpv. 1, 3b cpv. 1, 5 cpv. 1 lett. a, 30a cpv. 1 lett. b n. 2 e 4, 49 cpv. 5, 164 cpv. 2) Versioni delle regolamentazioni internazionali vincolanti per la Svizzera 1 Autoveicoli di trasporto e loro rimorchi, trattori agricoli e forestali, motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore, ciclomotori ... N. 14 EN 12184 14 Norme europee <table><tr><td>ENn.</td><td>Titolo</td></tr><tr><td>EN 12184</td><td>Sedie a rotelle a propulsione elettrica, motorette e loro sistemi di carica – Requisiti e metodi di prova, edizione EN 12184:2022.</td></tr></table>	ENn.	Titolo	EN 12184	Sedie a rotelle a propulsione elettrica, motorette e loro sistemi di carica – Requisiti e metodi di prova, edizione EN 12184:2022.
ENn.	Titolo								
...									
ENn.	Titolo								
EN 12184	Sedie a rotelle a propulsione elettrica, motorette e loro sistemi di carica – Requisiti e metodi di prova, edizione EN 12184:2022.								

²⁹ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 21° gen. 2015 (RU **2015** 465). Aggiornato dai n. II cpv. 1 dell’O del 15 apr. 2015 (RU **2015** 1321), del 16 nov. 2016 (RU **2016** 5133), n. I dell’O del 27 giu. 2018 (RU **2018** 2675), n. II cpv. 1 dell’O del 21 nov. 2018 (RU **2019** 253) e n. II dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU **2022** 14).

Diritto vigente (OETV; RS 741.41)	Progetto posto in consultazione									
<i>Allegato 7³⁰</i> (art. 103 cpv. 3, 126 cpv. 2, 127 cpv. 5 lett. b, 145 cpv. 2, 147 cpv. 3, 149 cpv. 2, 153 cpv. 2, 157 cpv. 3, 160 cpv. 2, 163 cpv. 2, 169, 174 cpv. 2, 178 cpv. 5, 179 cpv. 6, 189 cpv. 3, 199 cpv. 2, 201 cpv. 2, 214 cpv. 4) Freni Procedura di controllo e prescrizioni concernenti l’efficacia 3 Procedura di controllo e prescrizioni concernenti l’efficacia per veicoli che non sottostanno a prescrizioni internazionali 31 Freni di servizio, ausiliari e di stazionamento 315 <i>Ciclomotori e velocipedi</i> 	<i>Allegato 7</i> (art. 103 cpv. 3, 126 cpv. 2, 127 cpv. 5 lett. b, 145 cpv. 2, 147 cpv. 3, 149 cpv. 2, 153 cpv. 2, 157 cpv. 3, 160 cpv. 2, 163 cpv. 2, 169, 174 cpv. 2, 178 cpv. 5, 179 cpv. 6, 189 cpv. 3, 199 cpv. 2, 201 cpv. 2, 214 cpv. 4) Freni Procedura di controllo e prescrizioni concernenti l’efficacia 3 Procedura di controllo e prescrizioni concernenti l’efficacia per veicoli che non sottostanno a prescrizioni internazionali 31 Freni di servizio, ausiliari e di stazionamento ... <i>N. 315 Rubrica</i> 315 <i>Ciclomotori con peso totale ammesso fino a 250 kg e velocipedi</i> <i>N. 316</i> 316 <i>Ciclomotori pesanti</i> La decelerazione del freno di servizio deve ammontare almeno a: <table><tr><td></td><td></td><td>m/s²</td></tr><tr><td>316.1</td><td>per entrambi i freni assieme</td><td>4,4</td></tr><tr><td>316.2</td><td>per un freno</td><td>2,7</td></tr></table>			m/s ²	316.1	per entrambi i freni assieme	4,4	316.2	per un freno	2,7
		m/s ²								
316.1	per entrambi i freni assieme	4,4								
316.2	per un freno	2,7								

³⁰ Aggiornato dai n. II dell’O del 2 set. 1998 (RU **1998** 2352), del 6 set. 2000 (RU **2000** 2433), del 21 ago. 2002 (RU **2002** 3218), n. II cpv. 1 dell’O del 10 giu. 2005 (RU **2005** 4111), del 14 ott. 2009 (RU **2009** 5705), n. II dell’O del 2 mar. 2012 (RU **2012** 1825), n. II cpv. 2 dell’O del 21° gen. 2015 (RU **2015** 465), del 15 apr. 2015 (RU **2015** 1321), n. II cpv. 1 dell’O del 16 nov. 2016 (RU **2016** 5133), del 21 nov. 2018 (RU **2019** 253) e n. II dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU **2022** 14).

Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11)

Diritto vigente (ONC; RS 741.11)	Progetto posto in consultazione
...	<i>Sostituzione di un'espressione</i>
Art. 3b³¹ Porto del casco (art. 57 cpv. 5 LCStr) ² L'obbligo di portare il casco non è applicabile: ... e. alle persone su veicoli la cui velocità massima per la loro costruzione è di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita; ... g. ai conducenti di sedie a rotelle motorizzate (art. 18 lett. c OETV³²).	<i>Art. 3b cpv. 2 lett. e, g e h</i> ² L'obbligo di portare il casco non è applicabile: e. alle persone su veicoli la cui velocità massima per costruzione è di 20 km/h; g. alle persone su ciclomotori dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h; h. ai conducenti di sedie a rotelle motorizzate.
Art. 41 Strade pedonali, marciapiedi (art. 43 cpv. 1 e 2 LCStr) ... ² Il conducente che con il suo veicolo deve utilizzare il marciapiede è tenuto a osservare una prudenza particolare verso i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli; deve dare loro la precedenza.³³ ...	<i>Art. 41 cpv. 2</i> ² Il conducente che con il suo veicolo deve utilizzare il marciapiede è tenuto a osservare una prudenza particolare verso i pedoni, gli utenti di mezzi simili a veicoli e altri aventi diritto; deve dare loro la precedenza.
Art. 42 Motoveicoli, ciclomotori e velocipedi: in generale (art. 19 cpv. 1, 46 cpv. 4, 47 cpv. 2 LCStr)³⁴ ... ² I conducenti di motoveicoli e ciclisti non possono trasportare oggetti che impediscano loro di fare le segnalazioni o mettano in pericolo gli altri utenti della strada. La larghezza degli oggetti trasportati non deve superare 1 m. ... ⁴ I conducenti di ciclomotori e i conducenti di risciò elettrici la cui larghezza non supera 1,00 m devono attenersi alle norme per i ciclisti. Devono inoltre rispettare le velocità massime generali e quelle segnalate.³⁵	<i>Art. 42 cpv. 2 e 4</i> ² I motociclisti e i ciclisti non possono trasportare oggetti che impediscano loro di fare le segnalazioni o mettano in pericolo altri utenti della strada. Gli oggetti trasportati possono essere larghi al massimo: a. 1 m, su veicoli di larghezza pari a o inferiore a 1 m; b. quanto il veicolo, su veicoli di larghezza superiore a 1 m. ⁴ I conducenti di ciclomotori devono rispettare le norme per i ciclisti nonché le velocità massime generali e quelle segnalate. I conducenti di ciclomotori veloci e pesanti sono esentati dall'obbligo di utilizzare le ciclopiste (art. 33 cpv. 1 OSStr³⁶).

³¹ Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 1981 (RU **1981** 507). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 2451).

³² RS **741.41**

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU **2002** 1931).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU **2015** 1315).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU **2022** 13).

³⁶ RS **741.21**

Diritto vigente (ONC; RS 741.11)	Progetto posto in consultazione
Art. 43a³⁷ Sedie a rotelle e monopattini autobilanciati (art. 43 cpv. 2 LCStr)³⁸ ¹ Sulle aree di traffico destinate ai pedoni, l'uso di sedie a rotelle non motorizzate è consentito a chiunque, mentre le sedie a rotelle motorizzate e i monopattini autobilanciati possono essere utilizzati soltanto da persone con ridotte capacità deambulatorie. In questi casi si applicano per analogia le disposizioni vigenti per i pedoni. La velocità e il modo di circolare vanno adeguati alle circostanze.³⁹ ...	<i>Art. 43a Rubrica e cpv. 1</i> Ciclomotori per persone con ridotte capacità deambulatorie e sedie a rotelle (art. 43 cpv. 2 LCStr) ¹ Sulle aree di traffico destinate ai pedoni l'uso di ciclomotori pluritraccia senza pedali è consentito alle persone con ridotte capacità deambulatorie, mentre le sedie a rotelle senza motore possono essere utilizzate da chiunque. All'utilizzo di questi veicoli si applicano per analogia le disposizioni vigenti per i pedoni. La velocità e il modo di circolare vanno adeguati alle circostanze.
Art. 59a⁴⁰ Obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento ¹ Gli autoveicoli immatricolati in Svizzera sono sottoposti all'obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento (art. 35 OETV). Fanno eccezione: a. ... b. gli autoveicoli equipaggiati di motore ad accensione comandata, il cui genere di costruzione permette velocità massime inferiori a 50 km/h nonché gli autoveicoli pesanti equipaggiati di motore ad accensione comandata;	<i>Art. 59a cpv. 1 lett. b</i> ¹ Gli autoveicoli immatricolati in Svizzera sono sottoposti all'obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento (art. 35 OETV). Fanno eccezione: b. gli autoveicoli equipaggiati di motore ad accensione comandata aventi una velocità massima per costruzione inferiore a 50 km/h nonché gli autoveicoli pesanti equipaggiati di motore ad accensione comandata; - a.
Art. 59b⁴¹ Intervalli di manutenzione ¹ Il detentore di un veicolo sottoposto all'obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento deve fare effettuare un servizio di manutenzione entro i termini seguenti: a. per gli autoveicoli leggeri equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre: 1. senza catalizzatore: ogni 12 mesi, 2. con catalizzatore: ogni 24 mesi; b. per gli autoveicoli equipaggiati di un motore ad accensione per compressione e il cui genere di costruzione permette velocità massime di oltre 30 km/h: ogni 24 mesi; c. per gli autoveicoli equipaggiati di un motore ad accensione per compressione e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 30 km/h e meno: ogni 48 mesi.	<i>Art. 59b</i> Il detentore di un veicolo sottoposto all'obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento deve fare effettuare un servizio di manutenzione entro i termini seguenti: a. per gli autoveicoli leggeri equipaggiati di un motore ad accensione comandata aventi una velocità massima per costruzione pari o superiore a 50 km/h: 1. senza catalizzatore: ogni 12 mesi, 2. con catalizzatore: ogni 24 mesi; b. per gli autoveicoli equipaggiati di un motore ad accensione per compressione aventi una velocità massima per costruzione superiore a 30 km/h: ogni 24 mesi; c. per gli autoveicoli equipaggiati di un motore ad accensione per compressione aventi una velocità massima per costruzione pari o inferiore a 30 km/h: ogni 48 mesi.

³⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU **2005** 4487).

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU **2015** 1315).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU **2015** 1315).

⁴⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 13 nov. 1985 (RU **1985** 1841). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 7085).

⁴¹ Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 7085).

Diritto vigente (ONC; RS 741.11)	Progetto posto in consultazione
Art. 63⁴² Passeggeri su motoveicoli e velocipedi (art. 30 cpv. 1 LCStr) ... ³ I ciclisti di almeno 16 anni possono trasportare: a. sui velocipedi a più posti, tante persone quante sono le paia supplementari di pedali disponibili; i fanciulli possono essere trasportati soltanto se sono in grado di pedalare restando seduti; b. su un elemento rimorchiato ai sensi dell'articolo 210 capoverso 5 OETV⁴³ collegato a un velocipede a uno o due posti: un fanciullo, se è in grado di pedalare restando seduto, o una persona disabile in una sedia a rotelle; - c.⁴⁴ su un velocipede appositamente predisposto o su una speciale combinazione velocipede/sedia a rotelle: una persona disabile; oppure - d.⁴⁵ su un rimorchio per velocipedi collegato a un velocipede a uno o due posti oppure su un velocipede appositamente predisposto: al massimo due fanciulli sistemati su sedili protetti. ⁴ Oltre alle possibilità di cui nel capoverso 3, i ciclisti di almeno 16 anni possono trasportare un fanciullo su un seggiolino sicuro. Il seggiolino, in particolare, deve proteggere le gambe del fanciullo e non intralciare i movimenti del conducente. ⁵ ...⁴⁶ ⁶ Sui velocipedi aventi due ruote sul medesimo asse l'autorità cantonale può autorizzare più posti delle paia di pedali a disposizione.	<i>Art. 63 cpv. 3–6</i> ³ I ciclisti di almeno 16 anni possono trasportare: a. tante persone quanti sono i posti a sedere disponibili; i fanciulli possono essere trasportati soltanto su posti adatti alla loro altezza; b. su un elemento rimorchiato ai sensi dell'articolo 210 capoverso 5 OETV⁴⁷ collegato a un velocipede a uno o due posti: 1. un fanciullo, se è in grado di pedalare restando seduto, o 2. una persona disabile in sedia a rotelle; c. su una speciale combinazione velocipede-sedia a rotelle: una persona disabile; oppure d. su un rimorchio per velocipedi collegato a un velocipede a uno o due posti: al massimo due fanciulli sistemati su sedili protetti. ⁴ Su velocipedi e ciclomotori da guidare in piedi non è consentito trasportare persone. ⁵ Su ciclomotori soggetti a immatricolazione possono essere trasportate persone soltanto su posti autorizzati. Sui ciclomotori veloci possono inoltre essere trasportati: a. un fanciullo su un seggiolino sicuro; o b. al massimo due fanciulli su sedili protetti di un rimorchio per velocipedi. ⁶ <i>Abrogato</i>
...	<i>Art. 98b</i> Disposizione transitoria della modifica del ... I conducenti di veicoli di larghezza non superiore a 1 m immatricolati come risciò elettrici ai sensi dell'articolo 14 lettera b numero 3 OETV⁴⁸ nella versione vigente fino al XX.XX.XXXX [data entrata in vigore modifica] devono rispettare le norme per i ciclisti fino al [data entrata in vigore + 6 anni].

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU **2005** 4487).

⁴³ RS **741.41**

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU **2015** 1315).

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4687).

⁴⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 2 mar. 2012, con effetto dal 1° lug. 2012 (RU **2012** 1821).

⁴⁷ RS **741.41**

⁴⁸ RS **741.41**

Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione (OAC; RS 741.51)

Diritto vigente (OAC; RS 741.51)	Progetto posto in consultazione
Art. 5 Eccezioni all'obbligo di possedere una licenza ² Non necessitano di una licenza di condurre le persone che: ...	<i>Art. 5 cpv.2 lett. g</i> ² Non necessitano di una licenza di condurre le persone che: g. conducono un ciclomotore pluritraccia senza pedali con una velocità massima di 25 km/h e hanno ridotte capacità deambulatorie.
Art. 6 Età minima ¹ L'età minima per condurre veicoli a motore è: ... f.⁴⁹ per i veicoli a motore per i quali non è necessaria una licenza di condurre: 16 anni.	<i>Art. 6 cpv. 1 lett. f e g</i> ¹ L'età minima per condurre veicoli a motore è: f. per i ciclomotori leggeri (art. 18 lett. b OETV⁵⁰) aventi una velocità massima con pedalata assistita di 25 km/h e un'eventuale velocità massima per costruzione di 6 km/h in caso di uso del solo motore, se condotti sotto la sorveglianza di una persona almeno diciottenne: 12 anni; g. per altri veicoli a motore per i quali non è necessaria una licenza di condurre: 16 anni.
Art. 65 Esigenze ² L'esperto della circolazione incaricato degli esami di conducente e dei controlli dei veicoli deve: ... c. possedere da almeno tre anni la licenza di condurre svizzera delle categorie B o C, senza aver compromesso durante questo periodo la sicurezza del traffico mediante infrazione alle norme della circolazione; ...	<i>Art. 65 cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. c</i> ² L'esperto della circolazione incaricato degli esami di conducente e dei controlli dei veicoli deve: c. possedere da almeno tre anni la licenza di condurre svizzera della categoria B o C oppure una licenza di condurre estera della categoria B o C secondo la direttiva 2006/126/CE⁵¹, senza aver compromesso durante questo periodo la sicurezza del traffico mediante infrazione alle norme della circolazione;

⁴⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 2183).

⁵⁰ RS **741.41**

⁵¹ Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18, modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2020/612, GU L 141 del 5.05.2020, pag. 9.

Art. 72 Eccezioni ¹ Né la licenza di circolazione né le targhe sono necessarie per: ... 1.⁵² sedie a rotelle⁵³ con dispositivo di propulsione elettrica e una velocità massima di 10 km/h.	<i>Art. 72 cpv. 1 lett. l</i> ¹ Né la licenza di circolazione né le targhe sono necessarie per: 1. ciclomotori pluritraccia non autobilanciati, senza pedali e dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 10 km/h.
...	<i>Art. 151q</i> Disposizioni transitorie della modifica del ... ¹ Per condurre un ciclomotore pesante senza pedali e con una velocità massima di 20 km/h che soddisfa i criteri di classificazione dell'articolo 18 lettera c OETV⁵⁴ vigente fino al [data entrata in vigore] non è necessaria una licenza di condurre se il veicolo è stato immatricolato prima del [data entrata in vigore + 6 anni]. ² L'autorità cantonale indica l'autorizzazione di cui al capoverso 1 nella licenza di circolazione.

⁵² Introdotta dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3259).

⁵³ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU **2015** 1333).

⁵⁴ **RS 741.41**

Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr; RS 741.21)

Diritto vigente (OSStr; RS 741.21)	Progetto posto in consultazione
Art. 11 Passaggi pedonali, bambini, ciclisti⁵⁵ ... ³ Il segnale «Ciclisti» (1.32) indica che sovente i ciclisti si immettono nella strada o l'attraversano; esso può essere collocato soltanto al di fuori delle intersezioni.⁵⁶	<i>Art. 11 cpv. 3</i> ³ Il segnale «Ciclisti» (1.32) indica che sovente ciclisti e ciclomotoristi si immettono nella strada o l'attraversano; esso può essere collocato soltanto al di fuori delle intersezioni.
Art. 18 Divieti generali di circolazioni ... ⁴ I segnali «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» e «Divieto di accesso» non valgono per i carri a mano, larghi al massimo 1 m, le carrozzine per bambini, le sedie a rotelle⁵⁷, i velocipedi spinti a mano nonché i ciclomotori e le motociclette a due ruote spinti a mano dal conducente, con motore spento.⁵⁸ ...	<i>Art. 18 cpv. 4</i> ⁴ I segnali «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» e «Divieto di accesso» non valgono per: a. i carri a mano larghi al massimo 1 m; b. le carrozzine per bambini; c. le sedie a rotelle senza motore; d. i velocipedi spinti a mano; e. i ciclomotori spinti a mano a motore spento; f. i motoveicoli a due ruote spinti a mano a motore spento; g. i ciclomotori pluritraccia senza pedali, utilizzati da persone con ridotte capacità deambulatorie.
Art. 19 Divieti parziali di circolazione, divieto per i pedoni ¹ I divieti parziali di circolazione vietano il passaggio per determinati veicoli; hanno il significato seguente: - a.⁵⁹ Il segnale «Divieto di circolazione per gli autoveicoli» (2.03) vale per i veicoli a motore pluritraccia⁶⁰ compresi i motoveicoli con carrozzino laterale. ... - c.⁶¹ Il segnale «Divieto di circolazione per i velocipedi e i ciclomotori» (2.05) vieta la circolazione con velocipedi o ciclomotori; il segnale «Divieto di circolazione per i ciclomotori» (2.06) vieta l'uso di ciclomotori con motore in marcia, ad eccezione dei ciclomotori la cui velocità massima per la loro costruzione è di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita. ... f. Il segnale «Divieto di circolazione per rimorchi» (2.09) vale per tutti i veicoli a motore con rimorchio, eccettuati i rimorchi agricoli.⁶² Il peso indicato su un	<i>Art. 19 cpv. 1 lett. a, c e f</i> ¹ I divieti parziali di circolazione vietano il passaggio per determinati veicoli e hanno il significato seguente: a. Il segnale «Divieto di circolazione per gli autoveicoli» (2.03) vale per tutti i veicoli a motore pluritraccia, compresi i motoveicoli con carrozzino laterale ed eccettuati i ciclomotori pluritraccia. c. Il segnale «Divieto di circolazione per i velocipedi e i ciclomotori» (2.05) vieta la circolazione di velocipedi e ciclomotori; il segnale «Divieto di circolazione per i ciclomotori» (2.06) vieta la circolazione di ciclomotori monotraccia dotati di motore a combustione interna. f. Il segnale «Divieto di circolazione per rimorchi» (2.09) vale per tutti i veicoli a motore con rimorchio, eccettuati i rimorchi agricoli e i rimorchi di velocipedi e ciclomotori; il peso indicato su un cartello complementare significa che i rimorchi, il cui peso totale iscritto nella licenza di circolazione non supera il peso indicato dal segnale, sono esclusi dal divieto.

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU **2005** 4495).

⁵⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU **2005** 4495).

⁵⁷ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU **2015** 1317). Di questa mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU **2005** 4495).

⁵⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. II 5 dell'O. del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

⁶⁰ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 2145). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU **2012** 1823).

⁶² Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 5 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU **1995** 4425).

Diritto vigente (OSStr; RS 741.21)	Progetto posto in consultazione
cartello complementare significa che i rimorchi, il cui peso totale iscritto nella licenza di circolazione non supera il peso indicato dal segnale, sono esclusi dal divieto. ...	
Art. 22b⁶³ Zona d'incontro ... ³ Il par II parcheggio è permesso soltanto nei luoghi designati da segnali o da demarcazioni. Per il deposito di velocipedi vigono le prescrizioni generali sul parcheggio.	<i>Art. 22b cpv. 3</i> ³ Il parcheggio è permesso soltanto nei luoghi designati da segnali o demarcazioni. Per la sosta di velocipedi e ciclomotori vigono le prescrizioni generali sul parcheggio.
Art. 33 Ciclopista, strada pedonale, strada per cavalli da sella ¹ Il segnale «Ciclopista» (2.60) obbliga i conducenti di velocipedi e di ciclomotori a servirsi dell'apposita strada indicata dal segnale. Il segnale «Fine della ciclopista» (2.60.1) può essere collocato dove finisce la ciclopista. Gli articoli 15 capoverso 3 e 40 ONC si applicano alla precedenza nonché all'uso della ciclopista da parte di altri utenti della strada.⁶⁴ ² Il segnale «Strada pedonale» (2.61) obbliga i pedoni a servirsi della strada che è loro indicata dal segnale; per l'uso delle strade pedonali con sedie a rotelle e mezzi simili a veicoli si applicano gli articoli 43a, 50 e 50a ONC. Il segnale «Strada per cavalli da sella» (2.62) obbliga i cavallerizzi e le persone che conducono i cavalli per la cavezza a servirsi della strada che è loro indicata dal segnale. Sulle strade pedonali e per cavalli da sella non sono ammessi altri utenti.⁶⁵ ...	<i>Art. 33 cpv. 1 e 2</i> ¹ Il segnale «Ciclopista» (2.60) obbliga i conducenti di velocipedi, ciclomotori leggeri e monopattini autobilanciati a servirsi dell'apposita strada indicata dal segnale e consente l'utilizzo di tali strade ai conducenti di ciclomotori veloci e pesanti. Il segnale «Fine della ciclopista» (2.60.1) può essere collocato dove finisce la ciclopista. Gli articoli 15 capoverso 3 e 40 ONC⁶⁶ si applicano alla precedenza nonché all'uso della ciclopista da parte di altri utenti della strada. ² Il segnale «Strada pedonale» (2.61) obbliga i pedoni a servirsi dell'apposita strada indicata dal segnale. Il segnale «Strada per cavalli da sella» (2.62) obbliga i cavallerizzi e le persone che conducono i cavalli per la cavezza a servirsi dell'apposita strada indicata dal segnale. Sulle strade pedonali e per cavalli da sella non sono ammessi altri utenti; per le strade pedonali sono fatti salvi gli articoli 41 capoverso 4, 43a capoverso 1, 50 e 50a ONC.

⁶³ Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2001** 2719).

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 2145).

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU **2005** 4495).

⁶⁶ RS **741.11**

Diritto vigente (OSStr; RS 741.21)	Progetto posto in consultazione
Art. 48a⁶⁷ Parcheggio con disco ¹ Il segnale «Parcheggio con disco» (4.18) indica i parcheggi nei quali è richiesto l'uso di un apposito disco secondo l'allegato 3 numero 1. Questi parcheggi possono essere utilizzati da autoveicoli, altri veicoli a motore pluritraccia, motoveicoli con carrozzino laterale e altri veicoli di dimensioni simili. ...	<i>Art. 48a cpv. 1</i> ¹ Il segnale «Parcheggio con disco» (4.18) indica i parcheggi nei quali è richiesto l'uso di un apposito disco secondo l'allegato 3 numero 1. Questi parcheggi possono essere utilizzati da autoveicoli, altri veicoli a motore pluritraccia, motoveicoli con carrozzino laterale e altri veicoli di dimensioni simili, eccettuati i ciclomotori pluritraccia.
Art. 64 Cartelli complementari di uso generale ... ⁶ L'indicazione «Ciclisti» su un cartello complementare vale per i conducenti di velocipedi e di ciclomotori la cui velocità massima per la loro costruzione è di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita come anche per i conducenti degli altri ciclomotori purché il motore sia spento.⁶⁸ ⁷ Simboli, con relativo significato, utilizzabili su cartelli complementari sono elencati nell'allegato 2 numero 5.⁶⁹ ...	<i>Art. 64 cpv. 6–7</i> ⁶ Il simbolo «Velocipede» (5.31) o una scritta corrispondente su un cartello complementare si applica a velocipedi e ciclomotori. Se il simbolo «Velocipede» è aggiunto mediante cartello complementare al segnale «Strada pedonale» (2.61), si applica a velocipedi, ciclomotori leggeri e monopattini autobilanciati (art. 65 cpv. 8). ^{6bis} Il simbolo «Bici cargo» (5.31.1) su un cartello complementare si applica a velocipedi e ciclomotori per il trasporto di fanciulli, passeggeri o cose nonché a velocipedi e ciclomotori trainanti un rimorchio. ⁷ I simboli utilizzabili sui cartelli complementari e relative denominazioni sono elencati nell'allegato 2 numero 5.
Art. 65 Cartelli complementari per certi segnali ... ⁸ Per garantire segnatamente la sicurezza sulle strade in prossimità di scuole, su strade relativamente frequentate all'inizio di un marciapiede a scarsa frequenza può essere applicato il segnale «Strada pedonale» (2.61) con il cartello complementare « permesso». Il marciapiede può essere utilizzato da velocipedi e ciclomotori con velocità massima per la loro costruzione di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita. I conducenti degli altri ciclomotori possono utilizzare il marciapiede soltanto a motore spento. Si applicano le disposizioni concernenti le strade destinate contemporaneamente a due categorie di utenti secondo l'articolo 33 capoverso 4. La fine dell'autorizzazione può essere segnalata applicando il segnale 2.61 con il cartello complementare « permesso» attraversato da tre strisce nere diagonali da sinistra in basso a destra in alto.⁷⁰ ...	<i>Art. 65 cpv. 8</i> ⁸ Il segnale «Strada pedonale» (2.61) può essere integrato dal cartello complementare « permesso». Sui marciapiedi questa segnaletica è eccezionalmente ammessa, in particolare per garantire la sicurezza del tragitto casa-scuola, se il marciapiede è poco frequentato e la strada è relativamente trafficata. Le aree di traffico così segnalate possono essere utilizzate anche da velocipedi, ciclomotori leggeri e monopattini autobilanciati. Si applicano le disposizioni concernenti l'utilizzo condiviso ai sensi dell'articolo 33 capoverso 4. La fine dell'autorizzazione può essere segnalata applicando il segnale 2.61 con il cartello complementare « permesso» attraversato da tre strisce nere diagonali da sinistra in basso a destra in alto.

⁶⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 2145).

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU **2012** 1823).

⁶⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU **1998** 1440).

⁷⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 1998 (RU **1998** 1440). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 2459).

Diritto vigente (OSStr, RS 741.21)	Progetto posto in consultazione
Art. 71 Ubicazione e esigenze tecniche ... ² Il margine inferiore dei semafori si trova: a. al bordo della carreggiata a un'altezza di 2,35 m fino a 3,5 m; i semafori destinati unicamente ai pedoni o ai ciclisti possono trovarsi a un'altezza inferiore; ... ⁶ Le installazioni di segnali luminosi possono essere dotate di dispositivi complementari destinati a determinati utenti della strada, per esempio pulsanti per pedoni e ciclisti, dispositivi acustici e/o tattili per ciechi. Le installazioni di segnali luminosi per pedoni di nuova realizzazione o sostitutive devono sempre essere dotate di dispositivi tattili. Tale obbligo non si applica alle installazioni provvisorie per i cantieri.⁷¹	<i>Art. 71 cpv. 2 lett. a e 6</i> ² Il margine inferiore dei semafori si trova: a. al bordo della carreggiata a un'altezza di 2,35 m fino a 3,5 m; i semafori destinati unicamente a pedoni, ciclisti e ciclomotoristi possono trovarsi a un'altezza inferiore; ⁶ Le installazioni di segnali luminosi possono essere dotate di dispositivi complementari destinati a determinati utenti della strada, per esempio pulsanti per pedoni, ciclisti o ciclomotoristi, dispositivi acustici e/o tattili per non vedenti. Le installazioni di segnali luminosi per pedoni di nuova realizzazione o sostitutive devono sempre essere dotate di dispositivi tattili. Tale obbligo non si applica alle installazioni provvisorie per i cantieri.
Art. 74a⁷² Corsie ciclabili e ciclopiste, strade pedonali e strade per cavalli da sella, simbolo di un velocipede ¹ Le corsie ciclabili e le corsie sulle ciclopiste sono delimitate da una linea gialla discontinua o continua (6.09). I veicoli non devono oltrepassare o attraversare la linea continua. Le corsie ciclabili possono essere demarcate sull'area d'intersezione soltanto se è tolta la precedenza ai veicoli che vi si immettono.⁷³ ... ⁷ Oltre che sulle ciclopiste e sulle corsie ciclabili, il simbolo di un velocipede è ammesso anche nelle seguenti situazioni: ... d. per segnalare la circolazione di velocipedi in senso contrario su strade a senso unico non provviste di corsie ciclabili; e. sulle corsie riservate alla svolta a destra sulle quali, a differenza del restante traffico, i velocipedi sono autorizzati a proseguire diritto; in questo caso il simbolo è integrato da frecce direzionali gialle. ...	<i>Art. 74a cpv. 1 e 7 lett. d ed e</i> ¹ Le corsie ciclabili e le corsie sulle ciclopiste sono delimitate da una linea gialla discontinua o continua (6.09). I veicoli non devono oltrepassare o attraversare la linea continua. Le linee gialle continue possono eventualmente essere evidenziate da elementi strutturali aggiuntivi. Le corsie ciclabili possono essere demarcate sull'area d'intersezione soltanto se è tolta la precedenza ai veicoli che vi si immettono. ⁷ Oltre che sulle ciclopiste e sulle corsie ciclabili, il simbolo di un velocipede è ammesso anche nelle seguenti situazioni: d. per segnalare la circolazione di velocipedi e ciclomotori in senso contrario su strade a senso unico non provviste di corsie ciclabili; e. sulle corsie riservate alla svolta a destra sulle quali, a differenza del restante traffico, velocipedi e ciclomotori sono autorizzati a proseguire diritto; in questo caso il simbolo è integrato da frecce direzionali gialle;

⁷¹ Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989 (RU 1989 438). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

⁷² Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459).

⁷³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2145).

Diritto vigente (OSStr; RS 741.21)	Progetto posto in consultazione
Art. 79⁷⁴ Demarcazione di parcheggi ... ⁴ I posti di parcheggio possono essere riservati per mezzo di un simbolo alle seguenti categorie di veicoli e utenti: ...	<i>Art. 79 cpv. 4 lett. f</i> ⁴ I posti di parcheggio possono essere riservati per mezzo di un simbolo alle seguenti categorie di veicoli e utenti: f. velocipedi e ciclomotori per il trasporto di fanciulli, passeggeri o cose nonché velocipedi e ciclomotori trainanti un rimorchio, mediante il simbolo «Bici cargo» (5.31.1).
<i>Allegato 2</i> (art. 1 cpv. 3, 2 cpv. 1^{bis}, 49 cpv. 2, 51 cpv. 3 e 64 cpv. 7) Figure dei segnali e delle demarcazioni (art. 1 cpv. 3) ...	<i>Allegato 2</i> (art. 1 cpv. 3, 2 cpv. 1^{bis}, 49 cpv. 2, 51 cpv. 3 e 64 cpv. 7) Figure dei segnali e delle demarcazioni (art. 1 cpv. 3) <i>N. 5.31.1</i>  5.31.1 Bici cargo (art. 64)

⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 2145).

Ordinanza del 16 gennaio 2019 concernente le multe disciplinari (OMD; RS 314.11)

Diritto vigente (OMD; RS 314.11)	Progetto posto in consultazione
Elenco delle multe 1 Contravvenzioni secondo la legge federale del 19 dicembre 1958⁷⁵ sulla circolazione stradale (LCStr) ... 339. Per una persona non disabile, circolare su un'area di traffico destinata ai pedoni con sedia a rotelle motorizzata o monopattino autobilanciato (art. 43a cpv. 1 ONC) 40 ...	Elenco delle multe 1 Contravvenzioni secondo la legge federale del 19 dicembre 1958⁷⁶ sulla circolazione stradale (LCStr) <i>N. 339</i> 339. Per una persona non disabile, circolare con un ciclomotore pluritraccia senza pedali su un'area di traffico destinata ai pedoni (art. 43a cpv. 1 ONC) 40
6. Ciclisti, ciclomotoristi e conducenti di risciò elettrici; norme della circolazione	<i>Titolo prima del n. 600.1</i> 6. Ciclisti e ciclomotoristi; norme della circolazione
... 607. Circolare affiancati ove sia vietato (art. 43 cpv. 1 e 2 ONC) ... 3. fra conducenti di risciò elettrici 20 4. fra combinazioni di velocipedi, ciclomotori o risciò elettrici 20 ...	<i>N. 607.3 e 607.4</i> 607. Circolare affiancati ove sia vietato (art. 43 cpv. 1 e 2 ONC) 3. <i>Abrogato</i> 4. fra combinazioni di velocipedi e ciclomotori 20
... 620. Circolare su strade che non sono adatte o non sono manifestamente destinate alla circolazione di velocipedi, ciclomotori e risciò elettrici (art. 43 cpv. 1 LCStr) 30 ...	<i>N. 620</i> 620. Circolare su strade che non sono adatte o non sono manifestamente destinate alla circolazione di velocipedi e ciclomotori (art. 43 cpv. 1 LCStr) 30

⁷⁵ RS 741.01

⁷⁶ RS 741.01

Diritto vigente (OMD; RS 314.11)	Progetto posto in consultazione
... 622. Parcheggiare un velocipede, un ciclomotore o un risciò elettrico dove è vietata la fermata o dove è vietato il parcheggio per motivi concernenti ...	<i>N. 622, frase introduttiva</i> 622. Parcheggiare un velocipede o un ciclomotore dove è vietata la fermata o dove è vietato il parcheggio per motivi concernenti
7. Ciclisti, ciclomotoristi e conducenti di risciò elettrici; prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento e disposizioni amministrative	<i>Titolo prima del n. 700.1</i> 7. Ciclisti e ciclomotoristi; prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento e disposizioni amministrative
700. ... 2. Uso di un ciclomotore o di un risciò elettrico senza targa o senza contrassegno valido benché sia stata stipulata l'assicurazione (art. 90 e 94 cpv. 6 OAC; art. 176 cpv. 4 OETV) 60 3. Uso di un ciclomotore o di un risciò elettrico senza la necessaria licenza di circolazione (art. 90 OAC; art. 96 LCStr) 80 ...	<i>N. 700.2 e 700.3</i> 2. Uso di un ciclomotore senza targa o senza contrassegno valido benché sia stata stipulata l'assicurazione (art. 90 e 94 cpv. 6 OAC; art. 176 cpv. 4 OETV) 60 3. Uso di un ciclomotore senza la necessaria licenza di circolazione (art. 90 OAC; art. 96 LCStr) 80
701. ... 2. Lasciar usare ad altri un ciclomotore o un risciò elettrico senza targa o senza contrassegno valido benché sia stata stipulata l'assicurazione (art. 90 OAC; art. 176 cpv. 4 OETV) 60 3. Lasciar usare ad altri un ciclomotore o un risciò elettrico senza la necessaria licenza di circolazione (art. 90 OAC; art. 96 LCStr) 80 ...	<i>N. 701.2 e 701.3</i> 2. Lasciar usare ad altri un ciclomotore senza targa o senza contrassegno valido benché sia stata stipulata l'assicurazione (art. 90 OAC; art. 176 cpv. 4 OETV) 60 3. Lasciar usare ad altri un ciclomotore senza la necessaria licenza di circolazione (art. 90 OAC; art. 96 LCStr) 80

Ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (OAV; RS 741.31)

Diritto vigente (OAV; RS 741.31)	Progetto posto in consultazione
II. Carri a mano provvisti di motore, monoassi e ciclomotori leggeri, sedie a rotelle⁷⁷	<i>Titolo prima dell'art. 38</i> II. Eccezioni all'obbligo dell'assicurazione
Art. 38 Assicurazione e responsabilità civile ¹ Sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione secondo l'articolo 63 della legge gli utenti dei seguenti veicoli a motore: ... d. sedie a rotelle con un dispositivo di propulsione elettrica e una velocità massima di 10 km/h. ...	<i>Art. 38 cpv. 1 lett. d</i> ¹ Sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione secondo l'articolo 63 LCStr gli utenti dei seguenti veicoli a motore: d. ciclomotori pluritraccia non autobilanciati, senza pedali e dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 10 km/h.

⁷⁷ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU **2015** 1319). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV; RS 741.511)

Diritto vigente (OATV; RS 741.511)	Progetto posto in consultazione
<i>Allegato 1</i> (art. 3 e 4 cpv. 7) Veicoli e oggetti che sottostanno all'approvazione del tipo ... 1.2 Fanno eccezione: – filobus; – veicoli militari giusta l'ordinanza dell'11 febbraio⁷⁸ sulla circolazione stradale militare (OCSM), se sono previste deroghe all'OETV⁷⁹; – veicoli di persone che fruiscono di privilegi e immunità diplomatici; – rimorchi agricoli e forestali; – rimorchi a slitta; – monoassi e loro rimorchi; – carri a mano provvisti di motore; – luci e catarifrangenti di monopattini autobilanciati e ciclomotori leggeri; agli indicatori di direzione lampeggianti si applica il numero 2.2 – sedie a rotelle con dispositivo di propulsione elettrica e una velocità massima di 10 km/h. 2.1 Luci e accessori: – dispositivi d'illuminazione e di segnalazione ottica obbligatori e facoltativi; – dispositivi automatici di accensione e commutazione delle luci; – dispositivi di protezione contro l'abbagliamento e di modifica dell'effetto luminoso; – catarifrangenti prescritti. Fanno eccezione: – luci, dinamo e catarifrangenti dei velocipedi e dei loro rimorchi; – luci di lavoro; – contrassegni luminosi dei tassi e luci per controllare il tassametro di cui all'articolo 110 capoverso 2 lettera b OETV; – luci orientabili dei veicoli del servizio antincendio, della polizia, del servizio sanitario e del servizio doganale di cui all'articolo 110 capoverso 3 lettera a numero 5 OETV; – iscrizioni illuminate della polizia e del servizio doganale di cui all'articolo 110 capoverso 3 lettera c OETV;	<i>Allegato 1</i> (art. 3 e 4 cpv. 7) Veicoli e oggetti che sottostanno all'approvazione del tipo N. 1.2 1.2 Fanno eccezione: – filobus; – veicoli militari giusta l'ordinanza dell'11 febbraio 2004⁸⁰ sulla circolazione stradale militare, se sono previste deroghe all'OETV⁸¹; – veicoli di persone che fruiscono di privilegi e immunità diplomatici; – rimorchi agricoli e forestali; – rimorchi a slitta; – monoassi e loro rimorchi; – carri a mano provvisti di motore; – ciclomotori leggeri; – ciclomotori pluritraccia non autobilanciati, senza pedali e dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 10 km/h. N. 2.1 2.1 Luci e accessori: – dispositivi d'illuminazione e di segnalazione ottica obbligatori e facoltativi; – dispositivi automatici di accensione e commutazione delle luci; – dispositivi di protezione contro l'abbagliamento e di modifica dell'effetto luminoso; – catarifrangenti prescritti. Fanno eccezione: – luci, dinamo e catarifrangenti dei velocipedi e dei loro rimorchi; – luci di lavoro; – contrassegni luminosi dei tassi e luci per controllare il tassametro di cui all'articolo 110 capoverso 2 lettera b OETV; – luci orientabili dei veicoli del servizio antincendio, della polizia, del servizio sanitario e del servizio doganale di cui all'articolo 110 capoverso 3 lettera a numero 5 OETV; – iscrizioni illuminate della polizia e del servizio doganale di cui all'articolo 110 capoverso 3 lettera c OETV; – luci di circolazione diurna di ciclomotori di cui all'articolo 18 lettera a OETV;

⁷⁸ RS 510.710
⁷⁹ RS 741.41
⁸⁰ RS 510.710
⁸¹ RS 741.41

– luci di circolazione diurna di ciclomotori di cui all'articolo 18 lettera a OETV; – luci gialle di cui agli articoli 120a lettera a e 193 capoverso 1 lettera s OETV; – luci e catarifrangenti di monopattini elettrici e ciclomotori leggeri; agli indicatori di direzione lampeggianti si applica il numero 2.2. ...	– luci gialle di cui agli articoli 120a lettera a e 193 capoverso 1 lettera s OETV; – luci e catarifrangenti di monopattini autobilanciati, ciclomotori leggeri e ciclomotori pluritraccia senza pedali e dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 10 km/h; agli indicatori di direzione lampeggianti si applica il numero 2.2.
---	--

Ordinanza del 16 novembre 2016 concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (OETV 3; RS 741.414)

Diritto vigente (OETV 3; RS 741.414)	Progetto posto in consultazione																																																																										
<i>Allegato 1</i> (art. 5)	<i>Allegato 1</i> (art. 5)																																																																										
Classificazione dei veicoli secondo il diritto UE e il diritto svizzero	Classificazione dei veicoli secondo il diritto UE e il diritto svizzero																																																																										
<table><tr><th>EU</th><th>Svizzera</th></tr><tr><td>motociclo a due ruote (L3e)</td><td>motoveicolo (art. 14 lett. a OETV ⁸²)</td></tr><tr><td>motociclo a due ruote con sidecar (L4e)</td><td>motoveicolo con carrozzino (art. 14 lett. a OETV)</td></tr><tr><td>veicolo a motore leggero a due ruote (L1e)</td><td>motoleggera (art. 14 lett. b OETV)</td></tr><tr><td>ciclomotore a due ruote (L1e-B)</td><td>motoleggera</td></tr><tr><td>ciclomotore a tre ruote (L2e)</td><td>motoleggera</td></tr><tr><td>triciclo (L5e-A)</td><td>triciclo a motore (art. 15 cpv. 1 OETV)</td></tr><tr><td>triciclo commerciale (L5e-B)</td><td>triciclo a motore</td></tr><tr><td>quadriciclo leggero (L6e)</td><td>quadriciclo leggero a motore (art. 15 cpv. 2 OETV)</td></tr><tr><td>quad da strada leggero (L6e-A)</td><td>quadriciclo leggero a motore</td></tr><tr><td>quadrimobile leggera (L6e-B)</td><td>quadriciclo leggero a motore</td></tr><tr><td>quadrimobile pesante (L7e)</td><td>quadriciclo a motore (art. 15 cpv. 3 OETV)</td></tr><tr><td>quad da strada pesante (L7e-A)</td><td>quadriciclo a motore</td></tr><tr><td>quad entro/fuori strada pesante (L7e-B)</td><td>quadriciclo a motore</td></tr><tr><td>quad entro/fuori strada (L7e-B1)</td><td>quadriciclo a motore</td></tr><tr><td>buggy con sedili affiancati (L7e-B2)</td><td>quadriciclo a motore</td></tr><tr><td>quadrimobile pesante (L7e-C)</td><td>quadriciclo a motore</td></tr><tr><td>ciclo a propulsione (L1e-A), peso totale fino a 200 kg</td><td>ciclomotore leggero (art. 18 lett. b OETV) oppure ciclomotore (art. 18 lett. a OETV) oppure risciò elettrico (art. 14 lett. b n. 3 OETV)</td></tr><tr><td>ciclo a propulsione (L1e-A), peso totale superiore a 200</td><td>risciò elettrico (art. 14 lett. b n. 3 OETV)</td></tr></table>	EU	Svizzera	motociclo a due ruote (L3e)	motoveicolo (art. 14 lett. a OETV ⁸²)	motociclo a due ruote con sidecar (L4e)	motoveicolo con carrozzino (art. 14 lett. a OETV)	veicolo a motore leggero a due ruote (L1e)	motoleggera (art. 14 lett. b OETV)	ciclomotore a due ruote (L1e-B)	motoleggera	ciclomotore a tre ruote (L2e)	motoleggera	triciclo (L5e-A)	triciclo a motore (art. 15 cpv. 1 OETV)	triciclo commerciale (L5e-B)	triciclo a motore	quadriciclo leggero (L6e)	quadriciclo leggero a motore (art. 15 cpv. 2 OETV)	quad da strada leggero (L6e-A)	quadriciclo leggero a motore	quadrimobile leggera (L6e-B)	quadriciclo leggero a motore	quadrimobile pesante (L7e)	quadriciclo a motore (art. 15 cpv. 3 OETV)	quad da strada pesante (L7e-A)	quadriciclo a motore	quad entro/fuori strada pesante (L7e-B)	quadriciclo a motore	quad entro/fuori strada (L7e-B1)	quadriciclo a motore	buggy con sedili affiancati (L7e-B2)	quadriciclo a motore	quadrimobile pesante (L7e-C)	quadriciclo a motore	ciclo a propulsione (L1e-A), peso totale fino a 200 kg	ciclomotore leggero (art. 18 lett. b OETV) oppure ciclomotore (art. 18 lett. a OETV) oppure risciò elettrico (art. 14 lett. b n. 3 OETV)	ciclo a propulsione (L1e-A), peso totale superiore a 200	risciò elettrico (art. 14 lett. b n. 3 OETV)	<table><tr><th>EU</th><th>Svizzera</th></tr><tr><td>motociclo a due ruote (L3e)</td><td>motoveicolo (art. 14 lett. a OETV⁸³)</td></tr><tr><td>motociclo a due ruote con sidecar (L4e)</td><td>motoveicolo con carrozzino laterale (art. 14 lett. a OETV)</td></tr><tr><td>veicolo a motore leggero a due ruote (L1e)</td><td>motoleggera (art. 14 lett. b OETV)</td></tr><tr><td>ciclomotore a due ruote (L1e-B)</td><td>motoleggera</td></tr><tr><td>ciclomotore a tre ruote (L2e)</td><td>motoleggera</td></tr><tr><td>triciclo (L5e-A)</td><td>triciclo a motore (art. 15 cpv. 1 OETV)</td></tr><tr><td>triciclo commerciale (L5e-B)</td><td>triciclo a motore</td></tr><tr><td>quadriciclo leggero (L6e)</td><td>quadriciclo leggero a motore (art. 15 cpv. 2 OETV)</td></tr><tr><td>quad da strada leggero (L6e-A)</td><td>quadriciclo leggero a motore</td></tr><tr><td>quadrimobile leggera (L6e-B)</td><td>quadriciclo leggero a motore</td></tr><tr><td>quadrimobile pesante (L7e)</td><td>quadriciclo a motore (art. 15 cpv. 3 OETV)</td></tr><tr><td>quad da strada pesante (L7e-A)</td><td>quadriciclo a motore</td></tr><tr><td>quad entro/fuori strada pesante (L7e-B)</td><td>quadriciclo a motore</td></tr><tr><td>quad entro/fuori strada (L7e-B1)</td><td>quadriciclo a motore</td></tr><tr><td>buggy con sedili affiancati (L7e-B2)</td><td>quadriciclo a motore</td></tr><tr><td>quadrimobile pesante (L7e-C)</td><td>quadriciclo a motore</td></tr><tr><td>ciclo a propulsione (L1e-A)</td><td>ciclomotore leggero (art. 18 lett. b OETV) oppure ciclomotore veloce (art. 18 lett. a OETV) oppure ciclomotore pesante (art. 18 lett. c OETV)</td></tr></table>	EU	Svizzera	motociclo a due ruote (L3e)	motoveicolo (art. 14 lett. a OETV ⁸³)	motociclo a due ruote con sidecar (L4e)	motoveicolo con carrozzino laterale (art. 14 lett. a OETV)	veicolo a motore leggero a due ruote (L1e)	motoleggera (art. 14 lett. b OETV)	ciclomotore a due ruote (L1e-B)	motoleggera	ciclomotore a tre ruote (L2e)	motoleggera	triciclo (L5e-A)	triciclo a motore (art. 15 cpv. 1 OETV)	triciclo commerciale (L5e-B)	triciclo a motore	quadriciclo leggero (L6e)	quadriciclo leggero a motore (art. 15 cpv. 2 OETV)	quad da strada leggero (L6e-A)	quadriciclo leggero a motore	quadrimobile leggera (L6e-B)	quadriciclo leggero a motore	quadrimobile pesante (L7e)	quadriciclo a motore (art. 15 cpv. 3 OETV)	quad da strada pesante (L7e-A)	quadriciclo a motore	quad entro/fuori strada pesante (L7e-B)	quadriciclo a motore	quad entro/fuori strada (L7e-B1)	quadriciclo a motore	buggy con sedili affiancati (L7e-B2)	quadriciclo a motore	quadrimobile pesante (L7e-C)	quadriciclo a motore	ciclo a propulsione (L1e-A)	ciclomotore leggero (art. 18 lett. b OETV) oppure ciclomotore veloce (art. 18 lett. a OETV) oppure ciclomotore pesante (art. 18 lett. c OETV)
EU	Svizzera																																																																										
motociclo a due ruote (L3e)	motoveicolo (art. 14 lett. a OETV ⁸²)																																																																										
motociclo a due ruote con sidecar (L4e)	motoveicolo con carrozzino (art. 14 lett. a OETV)																																																																										
veicolo a motore leggero a due ruote (L1e)	motoleggera (art. 14 lett. b OETV)																																																																										
ciclomotore a due ruote (L1e-B)	motoleggera																																																																										
ciclomotore a tre ruote (L2e)	motoleggera																																																																										
triciclo (L5e-A)	triciclo a motore (art. 15 cpv. 1 OETV)																																																																										
triciclo commerciale (L5e-B)	triciclo a motore																																																																										
quadriciclo leggero (L6e)	quadriciclo leggero a motore (art. 15 cpv. 2 OETV)																																																																										
quad da strada leggero (L6e-A)	quadriciclo leggero a motore																																																																										
quadrimobile leggera (L6e-B)	quadriciclo leggero a motore																																																																										
quadrimobile pesante (L7e)	quadriciclo a motore (art. 15 cpv. 3 OETV)																																																																										
quad da strada pesante (L7e-A)	quadriciclo a motore																																																																										
quad entro/fuori strada pesante (L7e-B)	quadriciclo a motore																																																																										
quad entro/fuori strada (L7e-B1)	quadriciclo a motore																																																																										
buggy con sedili affiancati (L7e-B2)	quadriciclo a motore																																																																										
quadrimobile pesante (L7e-C)	quadriciclo a motore																																																																										
ciclo a propulsione (L1e-A), peso totale fino a 200 kg	ciclomotore leggero (art. 18 lett. b OETV) oppure ciclomotore (art. 18 lett. a OETV) oppure risciò elettrico (art. 14 lett. b n. 3 OETV)																																																																										
ciclo a propulsione (L1e-A), peso totale superiore a 200	risciò elettrico (art. 14 lett. b n. 3 OETV)																																																																										
EU	Svizzera																																																																										
motociclo a due ruote (L3e)	motoveicolo (art. 14 lett. a OETV ⁸³)																																																																										
motociclo a due ruote con sidecar (L4e)	motoveicolo con carrozzino laterale (art. 14 lett. a OETV)																																																																										
veicolo a motore leggero a due ruote (L1e)	motoleggera (art. 14 lett. b OETV)																																																																										
ciclomotore a due ruote (L1e-B)	motoleggera																																																																										
ciclomotore a tre ruote (L2e)	motoleggera																																																																										
triciclo (L5e-A)	triciclo a motore (art. 15 cpv. 1 OETV)																																																																										
triciclo commerciale (L5e-B)	triciclo a motore																																																																										
quadriciclo leggero (L6e)	quadriciclo leggero a motore (art. 15 cpv. 2 OETV)																																																																										
quad da strada leggero (L6e-A)	quadriciclo leggero a motore																																																																										
quadrimobile leggera (L6e-B)	quadriciclo leggero a motore																																																																										
quadrimobile pesante (L7e)	quadriciclo a motore (art. 15 cpv. 3 OETV)																																																																										
quad da strada pesante (L7e-A)	quadriciclo a motore																																																																										
quad entro/fuori strada pesante (L7e-B)	quadriciclo a motore																																																																										
quad entro/fuori strada (L7e-B1)	quadriciclo a motore																																																																										
buggy con sedili affiancati (L7e-B2)	quadriciclo a motore																																																																										
quadrimobile pesante (L7e-C)	quadriciclo a motore																																																																										
ciclo a propulsione (L1e-A)	ciclomotore leggero (art. 18 lett. b OETV) oppure ciclomotore veloce (art. 18 lett. a OETV) oppure ciclomotore pesante (art. 18 lett. c OETV)																																																																										

⁸² RS 741.41

⁸³ RS 741.41